

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ERCHIE E _____ PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DI BUONI CULTURA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI DEL CCRR.

Il Comune di Erchie, con sede legale in Via Santa Croce, 2 (C.F. 80000960742), nella persona della Dott.ssa, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del I Settore – Ufficio di Presidenza del Consiglio ;

E

..... con sede in Erchie alla Vian°..... (P. IVA), nella persona dinato a il che interviene al presente atto in qualità di

in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/19, della deliberazione di Giunta Comunale n. 26/20 e della Determinazione del Responsabile del Settore n.;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE.

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei buoni cultura per la fornitura di beni e servizi culturali e del benessere, o ad essi connessi.

ART. 2 –MODALITA' DI UTILIZZO E CONDIZIONI.

Il buono cultura nominativo è rilasciato dal Comune di Erchie – I Settore ed è spendibile presso l'esercizio commerciale / operatore economico/culturale gestito dal sottoscrittore della presente alle condizioni previste dalla convenzione.

ART. 3 – BENI E SERVIZI ACQUISTABILI CON IL BUONO CULTURA.

Con il buono cultura possono essere acquistati solo: - materiale di cancelleria, prodotti editoriali, materiale informatico o servizi del benessere (wellness / fitness) e servizi culturali, quali a mero titolo di esempio, cinematografici, teatrali, musicali. I buoni cultura non possono essere utilizzati per l'acquisto di bevande alcoliche, tabacchi, prodotti di rosticceria, piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari e ricariche, oggettistica e prodotti cosmetici, e ciò che non è espressamente riconducibile agli stessi. E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati siano tra quelli ammessi.

ART. 4 – MODALITA' DI RIMBORSO.

I buoni cultura rimborsati all'esercizio commerciale, per il valore nominale degli stessi secondo i tempi e le modalità previsti dalla normativa vigente, previa presentazione di regolare fattura con allegati i buoni spesa (scontrino non fiscale, ricevuta ecc.. per cui è

richiesto il rimborso e previa verifica effettiva dei beni acquistati o /e regolare esecuzione del servizio, da parte del responsabile del servizio competente.) I Buoni cultura sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato e sottoscritti da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci , non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE.

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino al 31.12.2020. La stessa può essere prorogata alle medesime condizioni e per la medesima durata, previo scambio formale di manifestazione di volontà tra le parti.

ART. 6 - IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO.

L'operatore economico nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003, pertanto si impegna a non divulgare notizie in merito ai titolari dei Voucher Sociali. All'uopo assume la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679. L'operatore economico si impegna ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m. e i. . A tal fine lo stesso e tutta la filiera impegnata nell'attività ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, o ad essa collegati, devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La violazione di tale obbligo costituirà causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, unitamente all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della citata L. 136/2010. Fanno eccezione i pagamenti di cui all'art. 3, comma 3 della citata L. 126/2010. L'operatore economico si impegna, altresì, a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative la presente convenzione. Entro lo stesso termine, il medesimo soggetto deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 7 – IMPEGNI DEL COMUNE DI ERCHIE.

Il Comune di Erchie si impegna a liquidare la fatture emesse dagli operatori economici entro trenta giorni dalla loro immissione nel sistema di interscambio (S.D.I.) dell'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica).

ART. 8 – CONTROLLI.

L'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, effettua controlli sul corretto utilizzo dei Buoni, nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti/servizi prestati nonostante vietati.

ART. 9 – SPESE, CONTROVERSIE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE.

La presente convenzione sarà assoggettata a registrazione nel caso sorga contestazione, dalla parte che ne ha interesse, a sua cura e spese, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia. La parte che intende far valere la propria contestazione deve darne comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora le cause non vengano rimosse, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, la parte ha la facoltà di risolvere il contratto fatto, salvo, comunque, il risarcimento del danno. In caso di tentativo infruttuoso di composizione bonaria della controversia, è previsto il ricorso agli ordini mezzi previsti dall'ordinamento.

ART. 10 – NORME DI RINVIO.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto.

Erchie, _____

Per il Comune di Erchie

Il Responsabile del I Settore

Per l'esercizio commerciale/operatore

Il legale rappresentante
